



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	498 del 13/11/2020
-----------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – APPROVAZIONE PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NEL MERCATO DI SABATO 14.11.20 E MERCATO AGRICOLO DI DOMENICA 15.11.20 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020 e i suoi allegati;
- l' Ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020;
- l' Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*" (BUR n. 168 del 12.11.2020) le cui misure hanno effetto dalle ore 24.00 del 13.11.2020 al 22.11.2020 compreso, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

CONSIDERATO quanto indicato nell'Ordinanza n. 151 del 12.11.2020 del Presidente della Regione Veneto:

a) Misure di carattere generale

a.4. E' fatto divieto di esercizio di attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso dell'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3.11.202.

b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

RITENUTO

- opportuno adottare l'allegato piano (ALL.A) volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di generi alimentari nei mercati del sabato e mercato agricolo della domenica, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale, demandando al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente dell'Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico Attività Produttive, di dare atto al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;
- di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è approvato il Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica del settore alimentare nel mercato di sabato 14 novembre 2020 e nel mercato agricolo in via Angarano di domenica 15 novembre 2020, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 e del DPCM 03.11.20 e relativo Allegato 9, allegato al presente provvedimento ALL.A quale parte integrante e sostanziale;
2. il Piano allegato troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e dagli operatori commerciali presenti nel mercato del sabato e dal Gestore del Mercato agricolo di via Angarano, ai sensi dell'Ordinanza regionale n.151/2020;
3. l'attività di commercio su area pubblica può essere svolta nel rispetto costante delle misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
4. il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per il periodo di efficacia della presente Ordinanza;
5. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 151/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del Piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività di commercio su a.p., quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee: pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 13 novembre 2020

**IL SINDACO
ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa

- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5

ALLEGATO A
**Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento
dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del Presidente della
Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020
e del DPCM 3.11.20 Allegato 9**

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività nei mercati all'aperto del sabato è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area esterna di attesa, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone;
3. dovrà essere assicurata una adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
4. assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed al tal fine ove necessario e possibile ampliamento dell'area mercatale;
5. individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
6. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive;
7. gli operatori dovranno mettere a disposizione i prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
8. dovranno essere rispettate e garantite le misure di distanziamento di almeno un metro tra le persone;
9. la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
10. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre a prodotti igienizzanti per le mani;
11. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
12. si applicano le singole misure di cui all'allegato 9 del DPCM 03.11.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano

Si allega la planimetria del mercato del sabato in Via Verci e Via Bellavitis, e del Mercato di Angarano della domenica, con riportata:

- la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione di posteggi e la relativa perimetrazione;
- la capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Per ogni mercato dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all'ingresso ed uno all'uscita, addetti alla sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita.

Il Comando della Polizia locale predisporrà per mercato del sabato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Il Gestore del Mercato agricolo predisporrà per il mercato della domenica idonei servizi di sorveglianza al fine di garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Il presente Piano si applica ai seguenti mercati:


- Mercato del sabato in Via Verci/Bellavitis
- Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano


Disposizioni integrative ed applicative del presente piano.

Viene effettuato il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per il periodo di efficacia dell'Ordinanza.

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Servizi Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, è autorizzato, qualora necessario, con proprio atto motivato, di assumere i seguenti provvedimenti.

- a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.





COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 5ª SUAP

Mercato - Via Angarano

Legenda

Superficie in concessione occupabile

Superficie in concessione Riserva

Senso di marcia

Dirigente Area 5ª:
Dott. Ing. Walter Stocco

Responsabile
del Servizio:
Arch. PAOLA MAGGIOLIO

Planimetria - scala 1:200